

Unione Montana dei Comuni del Monviso

LEGGE REGIONALE N° 24/2007 e ss.mm.ii NORME RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020

Ai sensi dell'art.3 della L.R.n.24/2007 e ss.mm.ii. la raccolta dei funghi è consentita sull'intero territorio della Regione Piemonte previo versamento (ESENTE DA MARCA DA BOLLO) di un contributo di autorizzazione alla Unione Montana dei Comuni del Monviso (o Comunità Montane – Enti Regionali di gestione aree protette – Unioni collinari). Il titolo per la raccolta è costituito dalla ricevuta di versamento effettuabile tramite bollettino postale o con bonifico bancario, precisando che oltre ai dati personali (Cognome e Nome) vanno indicati data e luogo di nascita.

Versamento tramite conto corrente postale n. 1027275963

intestato a UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

OPPURE

Versamento tramite bonifico bancario su IBAN IT 39 U 06295 46770 000001624428


intestato a UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

CAUSALI DI VERSAMENTO (in entrambe le ipotesi sopra indicate)

“L.R. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi anno/i”

“L.R. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi valido il giorno”

“L.R. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi valido dal giorno al giorno”

LEGGE REGIONALE N° 24/07 e ss.mm.ii				
	COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI SULL'INTERO TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE		COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI SUL SOLO TERRITORIO DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO RISERVATO AI SOLI RESIDENTI NELLA STESSA (Brondello, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno e Sanfront)	
			Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 05/05/2020	
	GIORNALIERO	€. 5,00	GIORNALIERO	€. 3,33
	SETTIMANALE	€. 10,00	SETTIMANALE	€. 6,67
	ANNUALE	€. 30,00	ANNUALE	€. 20,00
	BIENNALE	€. 60,00	BIENNALE	€. 40,00
	TRIENNALE	€. 90,00	TRIENNALE	€. 60,00

- Ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a due o tre annualità.
- La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento d'identità deve essere esibita a richiesta dal personale addetto alla vigilanza
- La raccolta dei funghi è consentita tutti i giorni dal levare del sole al tramonto (salve specifiche restrizioni disposte da Enti regionali di gestione delle aree protette o dalla Province) ed è vietata nei castagneti da frutto.
- L'autorizzazione alla raccolta è strettamente personale.
- I minori di 14 anni non necessitano del titolo, ma devono essere accompagnati da un soggetto munito del titolo per la raccolta funghi (massimo due minori per ciascun soggetto dotato del titolo).
- Si segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 bis introdotto con le modifiche legislative operate con la L.R. 3/2009, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*) dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), del coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2 della L.R. 24/2007

Paesana, li 8 maggio 2020

IL PRESIDENTE
F.to Emidio Meirone